



Fabrizio SASSO del VERME
NOTAIO

Repertorio n. 43574

Raccolta n. 17946

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

(Esente da imposta di registro e dall'imposta di bollo, a norma dell'art. 82, co. 3 e 5, D.Lgs. n. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'1 (uno) dicembre 2022 (duemilaventidue), alle ore diciotto in Camponogara (VE), in via Industria 63, nello stabile commerciale denominato "Domus Evolutiva".

Innanzi a me dottor Fabrizio Sasso del Verme, notaio in Cadoneghe, con studio alla Via Daniele Manin n. 1, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova.

SI È COSTITUITA

FORTUNI Eugenia, nata a Camposampiero (PD) il 28 aprile 1978, domiciliata a Trebaseleghe (PD), via delle Lunghe n. 19, cod. fisc. FRT GNE 78D68 B563C, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Organismo di amministrazione dell'associazione denominata "**MATER FEMINA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", con sede a Trebaseleghe (PD) in via delle Lunghe n. 19, codice fiscale n. 90168420272, iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Veneto, codice PS/VE0297.

Detta comparente, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, mi chiede di redigere verbale dell'assemblea della suddetta associazione, che è qui riunita, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica statuto per richieste del RUNTS;
- Pratica di passaggio alla personalità giuridica;
- Comunicazioni della Presidente;
- Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio procedo a dare atto di quanto viene a svolgersi nella presente assemblea.

Assume la Presidenza dell'assemblea su unanime designazione dei partecipanti, ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto, la stessa comparente signora FORTUNI Eugenia, mentre vengo designato io notaio quale segretario.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa dare atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e dell'art. 11 dello statuto della Associazione, mediante e-mail inviata a ciascun associato e mediante affissione presso le sedi dell'associazione, in prima convocazione alle ore 7.00 dell'1 dicembre 2022 ed in seconda convocazione alle ore 18.00 dell'1 dicembre 2022;

- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta e che pertanto la presente assemblea è in seconda convocazione;

- che sono presenti in proprio o per delega n. 75 (settantacinque) associati sul totale di n. 116 (centosedici)

associati aventi diritto di assistenza in assemblea, come risulta dal foglio presenze che si **allega al presente atto sotto la lettera "A"**; di detti associati, quelli aventi diritto di voto ai sensi del vigente statuto risultano essere n. 73 (settantatré) dei quali 56 (cinquantasei) presenti in proprio o per delega

- che, oltre ad essa comparente, dell'Organo di amministrazione sono presenti i signori Bergo Laura, Lanzilotta Luigia, Magon Alessandra, Longhin Irene,

- che l'associazione non ha organo di controllo;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Registrato a PADOVA
in data 12 dicembre 2022
al n. 47481 serie 1T

Esente

Il Presidente preliminarmente ricorda:

- che a seguito dell'adozione del D.D. n. 561 del 26.10.2021, ai sensi dell'articolo 30 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, il 23 novembre 2021, è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

- che la suddetta "MATER FEMINA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" è interessata dal processo di "trasmigrazione" nel RUNTS;

- che con comunicazione a mezzo pec del 27 ottobre 2022, l'ufficio regionale del RUNTS ha rilevato la non conformità al codice del terzo settore di alcune previsioni dello statuto dell'associazione, invitando la medesima a provvedere al necessario adeguamento entro 60 (sessanta) giorni.

Quindi il Presidente illustra all'assemblea le modifiche che propone di apportare al vigente statuto, per adeguarlo pienamente alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del terzo settore"), a seguito delle richieste da parte dell'ufficio regionale del RUNTS.

Il presidente delinea quindi il contenuto delle modifiche proposte, chiarendo in particolare le modifiche relative:

- alla previsione della possibilità di esercitare il diritto di voto anche per i soci minorenni mediante i loro legali rappresentanti, in osservanza ai principi di uguaglianza, pari opportunità e democraticità di cui all'art. 25 del CTS, come precisato nella nota ministeriale n. 18244 del 30.11.2021;

- all'abrogazione della previsione riguardante la Cooptazione degli amministratori in caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause.

Il Presidente prosegue illustrando il contenuto complessivo del nuovo testo di statuto che si propone di adottare, con particolare riferimento:

- alle finalità e attività dell'associazione, con riferimento agli artt. 5, co. 1, lettere e), f), i) e k), del D.Lgs. cit.;

- alla disciplina dell'ammissione e della perdita della qualità di associato, dei diritti e doveri degli associati;

- al funzionamento dell'assemblea degli associati (modalità di convocazione, disciplina del diritto di intervento, modalità di formazione delle decisioni, verbalizzazione);

- all'amministrazione dell'associazione, alla nomina dell'Organo di amministrazione, ai suoi poteri, alle sue decisioni e alle relative modalità di formazione;

- alla disciplina dell'organo di controllo;

- alla disciplina dell'organo di revisione legale dei conti;

- alle risorse economiche e i beni dell'associazione;

- alla destinazione e devoluzione del patrimonio;

- alla disciplina delle scritture contabili e del bilancio.

Il Presidente inoltre, propone di far conseguire all'Associazione la personalità giuridica, ed a tal fine, a seguito dell'intervenuta operatività del R.U.N.T.S., propone di avvalersi del procedimento previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Egli ricorda quindi che, ai sensi del sopra citato art. 22, il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica per le associazioni è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), e dichiara che il patrimonio dell'associazione non è inferiore a detto importo, come risulta dalla perizia di stima, con riferimento alla data del 31 ottobre 2022 redatta dalla dott.ssa Giovanna Chinellato, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia al n. 1359/A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 180303 (D.M. in data 10 settembre 2018, Gazzetta Ufficiale, n. 77 del 28 settembre 2018) ed asseverata con giuramento innanzi a me notaio in data odierna.

Udito quanto esposto dal Presidente, l'Assemblea, dopo breve discussione, con vo-

tazione espressa per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1) di abrogare lo statuto vigente adottando in sua sostituzione il nuovo testo di **statuto, adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore, illustrato all'assemblea e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";**

2) di volere conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore con personalità giuridica, dando atto, ai fini di cui all'art. 22 del Codice del Terzo Settore, che il patrimonio dell'Associazione alla data del 31 ottobre 2022 non è inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila), corrispondente al minimo richiesto per il conseguimento della personalità giuridica, come risultante dalla **perizia di stima sopra indicata che si allega al presente atto sotto la lettera "C";**

3) di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nell'allegato statuto, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'adeguamento alla normativa del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara esaurito l'Ordine del Giorno e chiusa l'Assemblea essendo le ore diciotto e minuti cinquanta.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

L'atto è stato da me notaio letto alla parte che lo approva.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me completato per sette pagine fin qui.

Sottoscritto alle ore diciannove.

F.TO: EUGENIA FORTUNI - FABRIZIO SASSO DEL VERME NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 17946 RACCOLTA

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

MATER FEMINA

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 l'Ente del Terzo Settore denominato "**Mater Femina Associazione di promozione sociale**", in forma abbreviata "**Mater Femina APS**" assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'associazione ha sede legale nel Comune di Trebaseleghe (PD). Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 – (Finalità e attività di interesse generale)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'oggetto sociale dell'associazione prevede le seguenti attività di interesse generale da svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera d) art. 5 d.lgs. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali (lettera i) art. 5 d.lgs. 117/2017);
- Agricoltura sociale (lettera s) art. 5 d.lgs. 117/2017).

L'Associazione persegue le finalità di cui sopra mediante la realizzazione delle seguenti azioni riportate a titolo esemplificativo:

1. promuovere il benessere dei singoli, della/e comunità e della società attraverso corsi di formazione e seminari informativi, percorsi individuali di crescita e di sviluppo della consapevolezza, attività in favore del benessere delle persone, attività di promozione della/e comunità;
2. sostenere e valorizzare il ruolo delle donne e delle madri nella società, nel mondo del lavoro e della cultura e nel sociale. Sostenere le madri nel loro ruolo professionale e nella cura e educazione delle figlie e dei figli a partire dalla gravidanza;
3. sostenere le famiglie come nucleo portante della società offrendo spazi e

momenti di crescita e confronto comuni in cui madri, padri e figli possano incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie;

4. valorizzare il ruolo sociale delle madri quali custodi del benessere della società presente e futura, valorizzare e sostenere le nascite a partire dalle madri e dai padri stessi. Diffondere la consapevolezza dell'importanza del periodo perinatale di vita per il benessere dei singoli e della società;

5. sostenere le famiglie e i minori stranieri, sostenere le famiglie e i minori in situazioni di disagio e/o fragilità;

6. Agricoltura sociale realizzata attraverso formazione e attività di agricoltura e orticoltura sociale, rivolta in particolare a: donne, famiglie, soggetti fragili. Attuata anche attraverso il contatto con gli animali e i laboratori di cucina connessi all'attività agricola svolta.

ART. 4 – (Attività diverse)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è delegata all'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 – (Associati)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 comma 1 D.lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che condividono le finalità e gli scopi associativi, così come definiti nel precedente articolo 3, e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Sarà compito dell'organo di amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art 35 comma 3 del CTS. Gli Enti del Terzo settore associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art.19 del presente Statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di amministrazione e hanno effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione ratifica la richiesta. Devono essere comunicate con un preavviso di almeno 30 giorni prima.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a 30 giorni decorrenti dal 1° settembre di ogni anno perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte dell'Organo di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. L'associato potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell'Assemblea per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di

espulsione adottato dall'Organo di amministrazione.

ART. 8 (Volontariato)

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione. L'Organo di amministrazione dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate. I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell'art.17 del D.lgs. 117/2017.

Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Lavoro dipendente)

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il numero di lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (organo eventuale),
- Organo di revisione (organo eventuale).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 11 - (Assemblea dei soci)

L'assemblea è composta dagli associati iscritti nel Libro soci e in regola con il versamento della quota sociale ed è l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Il diritto di voto per i soci minori viene attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli

stessi. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'avviso della convocazione potrà inoltre essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali: la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, e-mail, sms, firma per presa visione della convocazione dell'Assemblea o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario. Le eventuali richieste di convocazione dell'assemblea da parte degli associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata all'organo di amministrazione e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca i componenti degli organi di controllo o di revisione (se previsti);
- approva il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dall'organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 10% (dieci per cento) degli associati aventi diritto di voto, in proprio o in delega. Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, devono essere prese con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra le persone fisiche associate. I componenti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail, telefono o sms non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, che determini il venir meno della maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In tutti gli altri casi si attenderà la prima assemblea utile per la sostituzione dei consiglieri mancanti. I membri dell'organo di amministrazione eventualmente inseriti successivamente sca-

dranno comunque con la scadenza dell'organo di amministrazione in cui sono stati eletti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 - (Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente è nominato dall'assemblea.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria e straordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30

del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale (se previsto) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere a atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 – (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (libri sociali)

L'associazione è tenuta alla regolare compilazione e conservazione dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo (se previsto), e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari non occasionali, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, alle deliberazioni dell'assemblea dei soci con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti di cassa.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione negli orari concordati, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo amministrativo nella persona del suo Presidente.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a. fondo di dotazione iniziale costituito ai sensi dell'art. 22 comma 4 CTS;

b. quote associative;

c. contributi pubblici e privati;

d. donazioni e lasciti testamentari;

e. rendite patrimoniali;

f. attività di raccolta fondi;

g. rimborsi da convenzioni;

h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio ed esercizio sociale)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e successivamente depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lgs. 117/2017).

ART. 24 - (Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto solo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 55 e 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale estinzione o scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 14 del presente statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo di amministrazione.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

F.TO: EUGENIA FORTUNI - FABRIZIO SASSO DEL VERME NOTAIO (L.S.)